

## **Ordinanza**

**sulla deduzione di spese professionali particolari di impiegati con funzione dirigenziale e di specialisti attivi temporaneamente in Svizzera ai fini dell'imposta federale diretta**

**(Ordinanza concernente gli espatriati, Oespa)**

### **Modifica del .....**

*Il Dipartimento federale delle finanze*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 3 ottobre 2008<sup>1</sup> concernente gli espatriati è modificata come segue:

#### *Titolo*

Ordinanza

sulla deduzione di spese professionali particolari di espatriati ai fini dell'imposta federale diretta

(Ordinanza concernente gli espatriati, Oespa)

#### *Art. 1 Principio*

<sup>1</sup> Gli impiegati con funzione dirigenziale e gli specialisti con particolari qualifiche professionali, distaccati temporaneamente in Svizzera dal loro datore di lavoro straniero (espatriati), possono dedurre ai fini dell'imposta federale diretta le spese professionali particolari, in aggiunta alle spese professionali secondo l'ordinanza del 10 febbraio 1993<sup>2</sup> sulle spese professionali. Queste spese professionali particolari sono considerate come altre spese professionali ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettera c LIFD.

<sup>2</sup> Un'attività lucrativa è considerata temporanea se è esercitata per un periodo di cinque anni al massimo.

<sup>3</sup> Il diritto alla deduzione delle spese professionali particolari si estingue in ogni caso quando l'attività lucrativa temporanea viene sostituita da un'attività permanente.

#### *Art. 2 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Sono considerate spese professionali particolari di espatriati domiciliati all'estero:

<sup>1</sup> RS 642.118.3

<sup>2</sup> RS 642.118.1

- a. le spese necessarie per i viaggi tra il domicilio all'estero e la Svizzera; e
- b. le adeguate spese di abitazione in Svizzera in caso di mantenimento di un'abitazione permanente all'estero per uso proprio.

<sup>2</sup> Sono considerate spese professionali particolari di espatriati domiciliati in Svizzera:

- a. *concerne soltanto il testo francese*
- b. le adeguate spese di abitazione in Svizzera in caso di mantenimento di un'abitazione permanente all'estero per uso proprio;
- c. le spese per la frequentazione da parte dei figli minorenni di lingua straniera di una scuola privata in lingua straniera, sempre che le scuole pubbliche non offrano un insegnamento nella loro lingua.

*Art. 3 lett. a*

*Concerne soltanto il testo francese.*

*Art. 4* Deduzione delle spese professionali particolari

<sup>1</sup> Invece delle spese effettive, può essere dedotto un importo forfettario mensile di 1500 franchi come spese professionali particolari di cui all'articolo 2 capoverso 1 o capoverso 2 lettere a e b.

<sup>2</sup> Nella procedura d'imposizione alla fonte il datore di lavoro riduce della deduzione forfettaria secondo il capoverso 1 il salario lordo determinante per il calcolo dell'imposta. La deduzione di spese effettive più elevate può essere fatta valere dall'espatriato nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 90 capoverso 2 o dell'articolo 137 LIFD.

II

La presente ordinanza entra in vigore il.....

.....

Dipartimento federale delle finanze:

Eveline Widmer-Schlumpf